BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 20 marzo 1998

Si pubblica normalmenle il IO, 20 c 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 . 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli: 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.); 2) la Parte III (Awisi e concorsi)

Punti vendita e modalità di abbonamento:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è in *vendita* presso le seguenti librerie: ROMA: Libr~ria dello Stato ¬ Piazza Verdi n. 10. fel. 85081; Agenzia I.P.Z.S. - Via Cavour n. 102. tel. 4814910; Libreria "Il Tritone" ¬ Via del Trifone n. 61/A, tel. 6794062; Cartolibreria Psaila G. Via delle Sette Chiese n. 154-6-8, tel. 5134705. LATINA: Linea Ufficio S.a.s. - Via Umberto I n. 58/60, tel. 0773/692826. RIETI: Libreria Moderna di Spadoni Virgilio ¬ Via Garibaldi n. 272, fel. *07461204370.* VITERBO: A.R. S.a.s. di Massi Rossana e C. - Palazzo Uffici Finanziari, località Pietrare, fel. 0761/305956. TIVOLI (Roma): Cartolibreria Mannelli Via Mannelli n. 10, tel. 0774/317004.

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul *clc* postale n. 42759001 intestato: Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale.

PARTE I ATTI DI ENTI LOCALI

Comune di San Gregorio da Sassola (Roma) Statuto

PARTE I

ATTI DI ENTI LOCALI

STATUTO DEL COMUNE DI SAN GREGORIO DA SASSOLA (Roma)

(Approvato con deliberazione del consiglio comunale 19 dicembre 1997, n. 89)

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1.

- 1. Il comune rappresenta la comunità di S. Gregorio da Sassola, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
- 2. Il comune si impegna alla tutela dei valori sociali di cui la comunità è espressione, con particolare riferimento ai valori della famiglia, di ogni forma di associazione di volontariato per una più compiuta formazione dei cittadini e si impegna a garantire la partecipazione degli stessi alla vita dell'ente.
- 3. Il comune si impegna altresì a salvaguardare e tutelare il territorio comunale quale bene della comunità, garantendone l'integrità e la corretta utilizzazione anche attraverso il patrimonio comunale.
- 4. Il comune si impegna a valorizzare le risorse della comunità locale promuovendone lo sviluppo economico e sociale ed offrendo a tal fine ai giovani idonea opportunità di sviluppo delle proprie capacità 1avorative, tenendo conto che le attività prevalenti sono indirizzate verso l' agricoltura. il turismo e in generale verso il terziario. La peculiarità di S. Gregorio è rappresentata dal patrimonio artistico culturale, archeologico e paesaggistico ambientale e dai prodotti tipici dell'agricoltura.
- 5. Il comune favorisce ed incentiva il volontariato garantendo un accesso privilegiato alle associazioni one

r:anti in tale settore ai servizi sociali.

6. Il comune si impegna a coordinare la propria azione con quella degli altri enti locali anche al fine di ottimizzare le proprie risorse, ridurre le spese e acc,!rpare la gestione del servizio di bacino ultra comunale.

Art.2.

Il territorio del comune di S. Gregorio da Sassola confina con il territorio dei comuni di Roma, Poli, Casape, Capranica Prenestina, Ciciliano, Castel Madama, Tivoli,

secondo l'attuale delimitazione e quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1220 approvato daWISTAT.

Il comune ha la propria sede in S. Gregorio da Sassola.

Il trasferimento della sede richiede modifica dello statuto, solo in via eccezionale, per esigenze particolari con deliberazione di giunta municipale, potranno essere autorizzate riunioni di organi e comuni in altra sede.

Art. 3.

Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore

- 1. Lo stemma ed il gonfalone del comune sono conformi ai bozzetti allegati che, con le rispettive descrizioni, formano parte integrante del presente statuto.
- 2. La fascia tricolore è completata con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune.
- 3. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tri colore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.
- 4. L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel comune può essere autorizzato con deliberazione della giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

Art. 4.

Pari opportunità

- 1. Il comune, al fine di garantire pari-opportunità tra uomini e donne:
- a) riserva alle donne un terzo dei posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 8, lettera d), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;
- b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica;
- c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli .organici;
- d) adotta, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo le modalità di cui all'articolo IO del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, tutte le misure per attuare le difettive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica.

2. Per la presenza di entrambi i sessi nella giunta comunale, trova applicazione il successivo articolo 24 concernente la nomina di detto organo.

Art. 5.

Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate - Coordinamento degli interventi

- I. Il comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l'Unità sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n.") 04, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
- 2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, educati vi e di tempo libero operanti nel comune, il sindaco provvede ad istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.
- 3. All'interno del comitato viene istituita una segreteria che provvede a tenere i rapporti con le persone handicappate ed i loro familiari.

Art. 6

Conferenza Stato-Città-Autonomie locali

- I. Nell'ambito del decentramento di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, il comune si avvale della conferenza Stato-città-autonomie locali, in particolare per;
- a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
- b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell' articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n.490:
- c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni da celebrare in ambito nazionale.

Art. 7.

Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO II.

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

Capo I

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 8.

Attribuzioni del consiglio

- I. Il consiglio comunale è l'organo che rappresenta tutta la comunità e che compie la scelta politico-amministrativa per il raggiungi mento dei fini del comune anche mediante approvazioni di diretti ve generali e programmi per progetti.
- 2. Le competenze del consiglio sono determinate dalla legge.

Art. 9.

Consiglieri comunali - Convalida

I consiglieri comunali devono essere messi nelle condizioni per poter adeguatamente svolgere il loro mandato.

Essi possono presentare interrogazioni rivolte alla giunta municipale, ovvero anche al sindaco ed ai singoli assessori e possono presentare mozioni at consiglio comunale

Gli stessi hanno altresì il potere di iniziativa su ogni deliberazione ricadente nella competenza propria del consiglio comunale.

- Il consigliere comunale può chiedere atti e notizie agli uffici dell'amministrazione allorquando siano tutti per l'espletamento del proprio mandato. A tal fine, lo stesso è tenuto a presentare un'apposita istanza scritta in carta. libera nella quale dichiara tale utilità.
- I. Le indennità, il rimborso di spese c l'assistènza in sede processuale per fatti connessi all' espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.
- 2. Il consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il sindaco che giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.570.
- 3. Nella stessa seduta il sindaco comunica al consiglio la composizione della giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata e la proposta degli indirizzi generali di governo per il quadriennio successivo, che vengono discussi ed approvati con voto palese a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 10.

Competenza del consiglio comunale

Il consiglio comunale è competente in tutte le materie espressamente indicate nell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e nelle altre norme della stessa e di altre

leggi, nonché nelle norme del presente statuto.

Esso è altresì competente in tutti i casi in cui l'amministrazione è tenuta a manifestare per la prima volta la propria volontà circa una iniziativa che concerne la tutela degli interessi della comunità locale.

La deliberazione di contrattare di cui all'art. 56 della legge n.142 del 1990 rientra nella competenza del consiglio comunale se essa non consegue ad altre deliberazioni già adottate dal consiglio anche a livello programmatico, nella quale sia anche implicitamente manifestata la volontà di contrattare.

Non è ammessa delegazione di funzione dal consiglio comunale né alla giunta municipale né agli altri organi del comune.

Art. 11.

Elezione - Composizione - Consigliere anziano

- I. L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.
- 2. n consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 72, 4° comma, del testo unico della legge per la composizione e la elezione degli organi nelle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, con esclusione del sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 7, comma 7°, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Art. 12.

Funzionamento

- I. Apposito regolamento interno disciplinerà la convocazione ed il funzionamento del consiglio.
- 2. Il regolamento interno di cui al precedente comma 1°

dovrà in ogni caso disciplinare:

- a) la costituzione dei gruppi consiliari;
- b) la convocazione del Consiglio comunale;
- c) la disciplina delle sedute e la

verbalizzazione:

- 3. In pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al precedente camma 2°, nonché. in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in consiglio e capogruppo di ciascuna lista:
- a) per il gruppo di maggioranza: nel consigliere, escluso il sindaco, che ha riportato il maggior numero di voti.

b)per i gruppi di minoranza: nel candidato alla cari ca di sindaco delle rispettive liste.

Art. 13.

Sessioni del consiglio

Il consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

Le sessioni ordinarie si svolgono:

entro il mese di giugno per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente;

entro il mèse di settembre per la verifica degli equilibri di bilancio:

entro il mese di ottobre per l'approvazione del bilancio preventivo de]l'esercizio successivo.

Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

Art. 14.

Esercizio della potestà regolamentare

- 1. Il consiglio e la giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto della legge del presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.
- 2.1 regolamenti, divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990,n.142, la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all'albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso del deposito.
- 3. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma.

Art. 15.

Commissioni consiliari permanenti

- 1. Il consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni consulti ve permanenti. assicurando la presenza in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante della minoranza. .
- 2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito Regolamento.
- 3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.

- *d)* la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni;
 - e) l'organizzazione dei lavori del Consiglio.

Art. 16.

Costituzione di commissioni speciali

- 1. Il consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste.
- 2. Per la costituzione delle commissioni speciali trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente.
- 3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.
- 4. La costituzione delle commissioni speciali può esse

re richiesta da un quinto dei consiglieri in carica.

La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

- 5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del comune e ha facoltà di ascoltare il sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.
- 6. La commissione, insediata dal Presidente del Consiglio provvede alla nomina, al suo interno ed a maggioranza degli assegnati, del Presidente.
- 7. Il sindaco o l'assessore dallo stesso delegato risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti sono disciplinati dal regolamento consiliare.

Art. 17.

Indirizzi per le nomine e le designazioni

1. Il consiglio comunale viene convocato entro i quindici giorni successivi a quello di approvazione degli indirizzi generali di governo, per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del sindaco, dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.

Capo II

LA GIUNTA COMUNALE E IL SINDACO

Art.18.

Elezione del sindaco

- I. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio comunale.
- 2. Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Art. 19.

Indirizzi generali di governo

I. Gli indirizzi generali di governo, presentati dal sindaco nella seduta di insediamento, subito dopo la convalida degli eletti, debbono analiticamente indicare gli obiettivi scelti per il successivo quadriennio, in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Art. 20.

Dimissioni del sindaco

- Le dimissioni scritte del sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire all'ufficio protocollo generale del comune.
- 2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio divengono irrevocabili e danno luogo alla cessazione immediata dalla carica del sindaco e agli altri effetti di cui al IO comma dell'art. 37-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 21.

Vice sindaco

- I. Il vice sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni il sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge n. 55/90 e successive modificazioni.
- 2. In caso di assenza o impedimento del vice sindaco, alla sostituzione del sindaco provvede l'assessore più anziano di età.'
- 3. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice sindaco sino alla elezione del nuovo sindaco.

Arl. 22.

Delegati del sindaco

- 1. Il sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate.
- 2. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il sindaco uni formerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di con trollo.
- 3. Il sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qual volta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

Art. 23.

Divieto generale di incarichi e consulenze

1. Al sindaco, al vice sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del comune.

Art. 24.

Nomina della giunta

- 1. Il sindaco nomina i componenti della giunta tra cui un vice sindaco, promuovendo la presenza di ambo i sessi.
- I soggetti chiamati alla carica di vice sindaco o assessore devono essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed

eleggibilità alla carica di consigliere comunale; non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado del sindaco;

non avere ricoperto. nei due mandati consecutivi immediatamente precedenti, comunque successivi alle prime elezioni effettuate ai sensi della legge 25 marzo

1993, n. 81, la carica di assessore.

3. La giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del vice sindaco c degli assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.

Art. 25.

La giunta Composizione e presidenza

- **1.** La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da numero Quattro assesori. "
- 2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale. Gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali,tecnico-amministrative. ";
- 3. Il consiglio comunale precede all'accertamento delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli assessori extraconsiliari prima della votazione per l'elezione del sindaco c della giunta. Per lo scopo alla lista degli assessori dovrà essere allegata la documentazione necessaria a

dimostrazione del possesso di tutti i requisiti richiesti per i non consiglieri.

4. Gli assessori extraconsiliari sono equiparati a tutti gli effetti agli assessori di estrazione consiliare, partecipano alle sedute del consiglio, con diritto di intervenire, senza diritto di voto, solo per gli affari di cui sono relatori.

Art. 26.

Competenze della giunta

- 1. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
- 2. La giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco, degli organi di decentramento, del segretario o dei responsabili dei servizi, collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
- 3. E, altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
- 4 In caso di assenza o impedimento del sindaco presiede l'assessore da lui delegato o l'assessore anziano.

Art. 27.

Funzionamento della giunta

- 1 L'attività della Giunta è collegi aie, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
- 2. La Giunta è convocata dal sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.
- 3. Il sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico/amministrativo e la collegi aie responsabilità di decisione della stessa.
- 4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.
- 5. Apposito regolamento disciplina il funzionamento della Giunta comunale.

Art. 28.

Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal sindaco la relativa sostituzione.

COMUNE DI SAN GREGORIO DA SASSOLA (Roma)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 12 febbraio 2004, n. 6. **Modifica art. 25 dello statuto comunale. 23 approvazione.** (Omissis).

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto l'art. 25 dello statuto comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 19.12.1997, che determina la composizione della Giunta Comunale;
- Visto l'Art. 47 del D. Lgs 267/2000 che dispone la competenza degli statuti comunali per la fissazione del numero degli assessori, nonché per la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale e comunque in possesso dei previsti requisiti;
- Considerato che il comma 5lett. A dell'art. 47 del D.Lgs 267/2000 stabilisce il numero massimo degli assessori che per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti non può essere superiore a 4 unità;
- Udito il Sindaco proporre per una migliore funzionalità amministrativa della Giunta Comunale di elevare il numero degli assessori da due a quattro, con la possibilità altresì che detti assessori siano esterni al Consiglio Comunale;
- Ritenuto per quanto sopra esposto modificare i commi 1 e 2 dell'art. 25 dello statuto comunale che recitano:
- **1.** "La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da numero due assessori, compreso il vice sindaco."
- 2. "Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale, nel numero massimo di uno. Gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative."

nel modo che segue:

- 1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da numero Quattro assesori. "
- **2.** Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale. Gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali,tecnico-amministrative. ";
- -Visto l'art. 6 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
- Dato atto che nella prima seduta consiliare la deliberazione di modifica dell'art. 25 dello Statuto Comunale ha ottenuto la votazione favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri (deliberazione di C.C. n. 2/2004);
- -Visto il D. Lgs n. 267/2000;